



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Impianti a Funie

Via Brennero, 136 - 38100 Trento
Tel. 0461494781-2 - Fax 0461494716
e-mail: sif@provincia.tn.it

Circolare S.I.F. n° 3/2011

Trento, 21.02.2011

Oggetto: ammissione di cittadini extracomunitari alle funzioni di agente presso gli impianti funiviari

Con la presente circolare si danno indicazioni in merito alle richieste pervenute sulla possibilità di assunzione di personale extracomunitario in qualità di agente presso gli impianti di risalita in servizio pubblico.

Trattandosi di materia disciplinata dalla normativa nazionale che esula dalle disposizioni della LP 7/87 sugli impianti a fune, si precisa che la legge di riferimento deve essere rintracciata nell'articolo 10 comma 1, numero 1), dell'allegato A del Regio decreto n. 148/1931.

La materia in questione prevede espressamente che fra i requisiti di ammissione all'impiego come agenti sugli impianti funiviari sia richiesto il possesso della cittadinanza italiana (ora sostituita dalla cittadinanza di un paese appartenente all'Unione Europea).

Le disposizioni della suddetta norma sono state peraltro recentemente avvalorate anche da una ordinanza della Corte Costituzionale, la n. 71 del 13 marzo 2009, che ha

dichiarato la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale della norma sopraccitata.

Va inoltre ricordata anche la posizione a suo tempo assunta dall'Avvocatura Generale dello Stato e della Provincia autonoma di Bolzano che appalesa la posizione giuridica di pubblico ufficiale per il personale che svolge la funzione di servizio di trasporto pubblico funiviario.

Infine anche l'Avvocatura di questa provincia, con nota di data 20 ottobre 2010, si è espressa aderendo alle conclusioni sopraindicate, anche a ragione del particolare impatto che l'attività di trasporto pubblico genera sugli interessi della collettività in armonia con le disposizioni costituzionali.

Per tali ragioni si ritiene di ricordare a tutti i soggetti in indirizzo che, stante il disposto normativo indicato, non è possibile incaricare dei compiti di agente, macchinista o caposervizio, cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea.

Qualora lo scrivente servizio venisse a conoscenza di tale ipotesi, relativamente al personale segnalato a sensi della lettera d), del comma 1., dell'articolo 4 del regolamento provinciale relativo alle disposizioni per la gestione dell'impianto e per la nomina, le mansioni e obblighi del personale addetto all'esercizio, approvato con D.p.g.p. 9 giugno 1995, n. 8-22/Leg in precedenza indicato, si provvederà all'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa provinciale in vigore.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione si porgono distinti saluti.



IL SOSTITUTO DIRIGENTE

dott. ing. Fabio Degasperis

AC/fg